

Riguardo poi alla indennità delle lire 2 per ogni giornata di soggiorno, specialmente colla restrizione preposta dalla Commissione, e non nel senso più largo dell'onorevole Agnès, io credo che non sia menomamente eccessiva.

Se tutti i giornalieri avessero il favore che ebbero quelli citati dall'onorevole ministro, di trovare una buona tavola ed un buon alloggio gratuitamente in casa del signor conte Di Cavour, basterebbe l'indennità di lire 1 50; ma per quelli che devono pagarsi il vitto e l'alloggio, specialmente nelle grandi città dove tutto è più caro, mi pare che l'indennità di lire due sia appena sufficiente. Bisogna poi assolutamente provvedere in modo a togliere la differenza sopra notata per evitare l'evidente assurdità che ne proviene.

**ASTENGO, relatore.** La differenza sta in questo, che uno che viaggia sulla strada ferrata impiega a percorrere la stessa distanza un tempo molto minore di quello che è impiegato da chi viaggia sulle strade ordinarie, cosicché la strada che fa in un giorno, l'altro la fa in poche ore.

Ecco il perchè ad eguale distanza uno percepisce maggiore indennità dell'altro.

**GALVAGNO.** Io pregherei la Commissione a darmi uno schiarimento. Essa ci ha testè dichiarato che non intendeva per nulla, salvo la variazione della cifra, di cangiare ciò che prescriveva il regolamento del 1848. Ora io veggio che all'articolo 11 della tariffa del 1848 è stabilito che i testimoni riceveranno per ciascun giorno le indennità di lire 2 e di lire 3 50; invece nel nuovo progetto io leggo che i testimoni avranno pari diritto senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, alla indennità di lire 1 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.

**ASTENGO, relatore.** È un altro articolo che corrisponde a questo; quella è l'indennità di viaggio...

**GALVAGNO.** Ma ella vede che con due lire al giorno il teste non può vivere...

**ASTENGO, relatore.** Questa è l'indennità di viaggio.

**GALVAGNO.** La chiamino indennità di viaggio, o come vogliono, ciò non può cambiare, e allora se sarà come indennità di viaggio, vuol dire che mentre viaggia non ha di che provvedere alla sua sussistenza.

**ASTENGO, relatore.** Faccio notare all'onorevole preopinante che l'articolo 11 del regolamento del 1848 riguarda le indennità di viaggio, mentre quella di soggiorno è contemplata negli articoli 14 e 15. Ora, a norma dell'articolo 11, il teste ha lire 2 per ogni giornata di viaggio se vive di lavoro giornaliero, e in pratica queste due lire si pagano ogni 3 miriametri, ritenuto che secondo il Codice di procedura criminale si aggiunge al termine ordinario della citazione un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Quindi il bracciante che ora percepisce per indennità di viaggio lire 2 per ogni distanza di 30 chilometri, avrà, secondo il presente progetto, ove percorra le strade ordinarie, lire 2 10 per la medesima distanza. Se per contro percorre le strade ferrate, avrà benissimo minore indennità, ma farà il viaggio in tempo assai più breve.

**DE VIRY.** Je sens le besoin de donner encore quelques explications à la Chambre, explications qui viennent de l'expérience et de la pratique que j'ai de ces sortes d'affaires. Actuellement, pour compenser les témoins de ce qu'ils n'ont pas assez pour le voyage, savez-vous, messieurs ce que souvent l'on fait? On compte deux jours de plus qu'on ne doit; c'est-à-dire qu'on compte le jour de l'aller à l'endroit où il doit déposer, comme un jour entier, plus le jour du retour, ensuite le séjour, suivant le temps qu'il reste. Alors il se fait que si l'indemnité du voyage est reconnue insuffisante, elle

se trouve compensée par les autres indemnités qu'on accorde. De cette manière là on élude la loi. Cela arrive chaque jour, et il ne peut pas en être autrement, parce qu'on ne peut pas dénier à un témoin qui vient déposer en justice ce que lui est dû légitimement, ce qui lui est de toute nécessité pour vivre.

Ainsi vous voyez que, comme le disait l'honorable rapporteur lui-même, on élude la loi; or cela est mal, et on doit s'appliquer à éviter cet inconvénient. Quant à la loi actuelle, il faudra bien l'appliquer strictement; dès lors nous tombons dans l'injustice, et pour prévenir ces fâcheuses conséquences il faut que nous fassions avant tout une loi de nature à être appliquée sans que les membres de la magistrature, qui sont chargés de veiller à ce qu'elle soit observée, ne se trouvent pas, pour ainsi dire, dans la nécessité eux-mêmes de l'éluder. Mais l'honorable rapporteur n'a pas répondu à l'objection que je faisais relativement aux frais de transport par le chemin de fer. Si un témoin vient de Gènes à Suse, il mettra six heures et demie pour aller et autant pour retourner; ainsi s'il séjourne quelques heures, il n'aura que l'indemnité de voyage. Comment donc fera-t-il pour vivre, puisque les frais de route absorberont tout ce qui lui sera alloué? Il faudrait qu'il se contentât de la seule indemnité de route. Et cependant cet individu a le droit de vivre; s'il vient déposer en justice, s'il remplit un devoir envers la société, l'Etat lui doit au moins la journée de travail qu'il a perdue et les moyens d'existence pendant le temps qu'il est resté aux ordres de la justice. Vous voyez donc bien que votre projet ne peut sur ce point soutenir une critique tant soit peu approfondie. Il est donc indispensable de le réformer pour le rendre exécutable.

J'insiste donc et je prie la Chambre de vouloir bien ordonner le renvoi de cet article à la Commission, parce que c'est un point très-essentiel sur lequel il ne convient pas de passé outre aussi légèrement.

**AGNÈS.** Domando la divisione, cioè che si ponga prima ai voti la cifra dell'indennità in lire 2 o lire 1 50, e che quindi si voti sul mio emendamento che tende a riparare una vera ingiustizia che si commetterebbe nel far viaggiare un testimone, sovente povero, senza somministrargli il mezzo di vivere.

Vari sono poi i ripieghi che si possono usare per eludere la legge. Le leggi debbono essere da chiunque, e massime da coloro che sono preposti all'amministrazione della giustizia, esattamente osservate, ma il potere legislativo deve procurare che la legge non sia cattiva, ed io credo che cattiva sarebbe se ai testimoni fosse soltanto pagata la spesa di trasferta senza dar loro niente pel vitto.

Essendosi ora stabilita una base diversa a questo riguardo da quella stabilita nel regolamento del 1848, essendosi cioè stabilito ora il sistema di dare tanto per chilometro non compensando altro che la spesa di viaggio, si è per ciò che io vorrei col mio emendamento fare in modo che, oltre alle spese di viaggio, fosse ancora accordato ai testimoni il necessario pel vitto, cosa che nessuno mi negherà essere giustissima.

Col mio emendamento senza dubbio si varia il progetto, anzi divengono inutili gli alinea primo e secondo dell'articolo in discussione, si stabilisce perciò la cosa in modo più equo, ed io non dubito che la Camera vorrà darvi la sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il rinvio alla Commissione.

**PUGIONI.** Domando la parola per fare due semplici osservazioni all'onorevole relatore della Commissione.

Diceva l'onorevole relatore che la disposizione di accor-